

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1423)

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(MORO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(LA MALFA)

e col **Ministro della Marina Mercantile**

(PIERACCINI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 1973

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, con Scambi di Note, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973

ONOREVOLI SENATORI. — L'Accordo italo-jugoslavo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973, è stato preceduto da una lunga serie di analoghi accordi di volta in volta prorogati e rinnovati, l'ultimo dei quali, concluso il 16 aprile 1969, è venuto a scadenza il 31 dicembre 1971.

Il nuovo Accordo riproduce, pur con talune modifiche e alcuni miglioramenti, l'Accordo del 16 aprile 1969, con il quale era stata raggiunta una regolamentazione soddisfacente delle nostre esigenze di pesca in Adriatico.

L'Accordo del 15 giugno 1973 autorizza la pesca da parte dei pescatori italiani in quattro zone: Isola Grossa, Pelagosa, Gravosa e Antivari.

Rispetto all'Accordo precedente nessuna variazione è avvenuta per le preesistenti zone di Pelagosa e Antivari, mentre le modifiche riguardano lo spostamento in direzione nord-nord ovest della zona di Isola Grossa e la sostituzione della zona di Pomo con quella di Gravosa.

Rimane inoltre immutato l'articolo 15 del precedente Accordo relativo al rettangolo di pesca promiscuo nel golfo di Trieste, nel

quale possono operare i pescherecci di entrambi i Paesi.

I miglioramenti riguardano, da una parte, l'assegnazione di due zone di pesca nuove in cambio di altrettante già sfruttate; dall'altra, l'aumento del tonnellaggio dei pescherecci e della potenza dei loro motori.

Circa il tonnellaggio dei pescherecci e la potenza dei motori è opportuno sottolineare che il precedente Accordo non consentiva la pesca a battelli con una stazza lorda superiore a 80 tonnellate e con una potenza dei motori superiore a 250 cavalli. In base al nuovo Accordo, invece, la stazza di 100 tonnellate e la potenza di 350 H P diventano la regola per le tre zone di Pelagosa, Gravosa e Antivari. Per la zona di Isola Grossa non sarà, di norma, consentito superare le 80 tonnellate e i 250 H P, ma si potrà avere anche un certo numero di permessi per battelli da 90 tonnellate e 350 H P.

Si è inteso in tal modo aumentare lo sfruttamento delle zone di pesca con battelli di maggiori possibilità operative.

Analogamente a quanto era stabilito nell'Accordo del 1969, circa la graduale diminuzione dei permessi, anche il nuovo Accordo ne prevede la riduzione da 135 nel 1973 e 1974 a 118 nel 1975 ed a 100 nel 1976, in considerazione del riconosciuto depauperamento ittico nelle acque jugoslave e del progettato sviluppo dell'attività della marineria di quel Paese. Il Governo jugoslavo conside-

ra infatti il fenomeno della pesca italiana nelle proprie acque come transitorio e destinato a graduale eliminazione.

Come in precedenza, i periodi di pesca si svolgeranno dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 dicembre di ciascun anno.

L'ammontare del canone è stato fissato in 2.400 milioni di lire per tutta la durata di validità dell'Accordo, ripartiti come segue: 385 milioni per il 1973 (mezzo anno, cioè un quadrimestre effettivo di pesca); 770 milioni per il 1974; 675 milioni per il 1975 e 570 milioni per il 1976.

La misura del nuovo canone è superiore a quella prevista nell'Accordo del 1969; nella sostanza, tuttavia, si tratta di una rivalutazione — peraltro contenuta entro limiti accettabili — che è ampiamente giustificata sia dall'aumento del prezzo del pesce sia dalla maggiore redditività della pesca in relazione all'aumento del tonnellaggio dei battelli e della potenza dei motori.

Sono, quindi, di tutta evidenza il valore e l'importanza dell'Accordo, tenuto conto, in particolare, che il regime di pesca instaurato da circa quindici anni con la Jugoslavia ha assicurato e assicura ai nostri pescatori continuità nell'esercizio della pesca in acque particolarmente ricche di risorse ittiche e tende ad evitare inconvenienti e rischi di infrazioni per pesca abusiva nelle acque territoriali jugoslave.

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, con Scambi di Note, concluso a Belgrado il 15 giugno 1973.

## Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 18 dell'Accordo stesso.

## Art. 3.

All'onere di lire 385.000.000 derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno finanziario 1973 ed a quello di lire 770.000.000 per l'anno finanziario 1974 si provvede mediante riduzione dei fondi speciali di cui al capitolo 3523 degli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA SOCIALISTA FEDERATIVA DI JUGOSLAVIA  
RELATIVO ALLA PESCA DA PARTE DEI PESCATORI ITALIANI  
NELLE ACQUE JUGOSLAVE

Il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, nel desiderio di rafforzare la collaborazione ed i rapporti di buon vicinato già così felicemente stabiliti, hanno convenuto di stipulare il presente Accordo attraverso i loro rappresentanti sottoscritti, debitamente autorizzati:

Articolo 1

Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia permetterà alle navi da pesca italiane di pescare con reti a strascico nelle acque jugoslave:

a) nella regione delle isole Premuda e Dugi Otok: nella zona delimitata dal rilevamento 44° verso l'estremità Ovest dell'isolotto di Lutrosnjak, a partire dall'inizio del quinto miglio nautico fino all'undicesimo miglio nautico incluso, e dal rilevamento 44° verso la punta Nord-Ovest dell'isolotto di Mezanj, a partire dal quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalle coste dei predetti isolotti verso il mare aperto.

Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-IV-V:

A	{	Latitudine — 44° 19' 06" N
		Longitudine — 14° 30' 27" E
B	{	Latitudine — 44° 17' 58" N
		Longitudine — 14° 32' 42" E
C	{	Latitudine — 44° 06' 56" N
		Longitudine — 14° 46' 18" E
D	{	Latitudine — 44° 03' 19" N
		Longitudine — 14° 52' 00" E
E	{	Latitudine — 43° 58' 19" N
		Longitudine — 14° 45' 14" E
F	{	Latitudine — 44° 02' 12" N
		Longitudine — 14° 38' 58" E

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

G	{	Latitudine — 44° 12' 54" N
		Longitudine — 14° 25' 54" E
H	{	Latitudine — 44° 14' 10" N
		Longitudine — 14° 23' 47" E

b) nella regione delle isole Palagruza e Galijula: nella zona che parte dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto; a Nord ed a Sud di questa regione il quarto miglio nautico viene contato dalla linea che congiunge le isole di Palagruza e Galijula.

Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-VI-VII:

A	{	Latitudine — 42° 33' 17" N
		Longitudine — 16° 18' 29" E
B	{	Latitudine — 42° 32' 17" N
		Longitudine — 16° 23' 45" E
C	{	Latitudine — 42° 13' 52" N
		Longitudine — 16° 11' 48" E
D	{	Latitudine — 42° 12' 52" N
		Longitudine — 16° 17' 03" E
E	{	Latitudine — 42° 26' 30" N
		Longitudine — 16° 16' 10" E
F	{	Latitudine — 42° 25' 28" N
		Longitudine — 16° 21' 24" E
G	{	Latitudine — 42° 20' 45" N
		Longitudine — 16° 14' 09" E
H	{	Latitudine — 42° 19' 42" N
		Longitudine — 16° 19' 24" E

c) nella regione di Dubrovnik: nella zona delimitata dal rilevamento 23° verso la punta Sud di Capo Gruj (isola Mljet) e dal rilevamento 23° verso la punta Sud-Est del Capo Donji Kamen (isola Mrkan) a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa delle isole suddette verso il mare aperto.

Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-VIII:

A	{	Latitudine — 42° 38' 24" N
		Longitudine — 17° 43' 26" E

## LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

B	{	Latitudine — 42° 35' 50'' N
		Longitudine — 17° 56' 01'' E
C	{	Latitudine — 42° 31' 30'' N
		Longitudine — 18° 10' 37'' E
D	{	Latitudine — 42° 25' 02'' N
		Longitudine — 18° 06' 50'' E
E	{	Latitudine — 42° 29' 12'' N
		Longitudine — 17° 53' 00'' E
F	{	Latitudine — 42° 31' 56'' N
		Longitudine — 17° 39' 46'' E

d) nella regione di Bar: nella zona delimitata dal rilevamento 44° verso il Capo Skocidjevojka (Latit. 42° 13' 17'' N e Long. 18° 54' 37'' E) e dal rilevamento 44° verso il faro di Punta Mendra, a partire dall'inizio del quarto miglio nautico fino al decimo miglio nautico incluso, dalla costa verso il mare aperto.

Detta zona è definita dai seguenti punti segnati e tra loro collegati come graficamente precisato nelle allegate carte nautiche II-III-IX-X:

A	{	Latitudine — 42° 11' 07'' N
		Longitudine — 18° 51' 49'' E
B	{	Latitudine — 42° 00' 35'' N
		Longitudine — 19° 04' 50'' E
C	{	Latitudine — 41° 56' 54'' N
		Longitudine — 19° 05' 05'' E
D	{	Latitudine — 41° 54' 57'' N
		Longitudine — 19° 06' 27'' E
E	{	Latitudine — 41° 49' 53'' N
		Longitudine — 18° 59' 55'' E
F	{	Latitudine — 41° 52' 48'' N
		Longitudine — 18° 57' 10'' E
G	{	Latitudine — 41° 57' 54'' N
		Longitudine — 18° 55' 15'' E
H	{	Latitudine — 42° 06' 05'' N
		Longitudine — 18° 45' 19'' E

Tutte le carte nautiche indicate nei punti *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del presente articolo fanno parte integrante del presente Accordo.

In caso di discordanza tra le coordinate dei punti segnati e tra loro collegati nelle allegate carte nautiche fa fede il testo del presente articolo.

## Articolo 2

Durante il periodo di validità del presente Accordo, le navi da pesca italiane potranno pescare:

*a)* negli anni 1973 e 1974 in un numero complessivo annuale di 135, così ripartite: nella zona delle isole Premuda — Dugi Otok n. 35; nella zona delle isole Palagruza — Galijula n. 50; nella zona di Dubrovnik n. 38; nella zona di Bar n. 12;

*b)* nell'anno 1975 in un numero complessivo di 118, così ripartite: nella zona delle isole Premuda — Dugi Otok n. 31; nella zona delle isole Palagruza — Galijula n. 42; nella zona di Dubrovnik n. 35; nella zona di Bar n. 10;

*c)* nell'anno 1976 in un numero complessivo di 100, così ripartite: nella zona delle isole Premuda — Dugi Otok n. 28; nella zona delle isole Palagruza - Galijula n. 32; nella zona di Dubrovnik n. 32; nella zona di Bar n. 8.

Nelle zone di Palagruza — Galijula, Dubrovnik e Bar, le navi da pesca italiane dovranno avere motori di potenza non inferiore ad 80 HPA, nè superiore a 350 HPA ed una stazza lorda non superiore a 100 Tonn.

Nella zona di Premuda — Dugi Otok le navi da pesca italiane dovranno avere motori di potenza non inferiore ad 80 HPA, nè superiore a 250 HPA ed una stazza lorda non superiore a 80 Tonn.

In via eccezionale nella zona di Premuda — Dugi Otok 8 navi da pesca italiane annualmente nel 1973 e 1974, 6 navi nel 1975 e 5 navi nel 1976 potranno avere motori di potenza fino a 350 HPA ed una stazza lorda fino a 90 Tonn.

Fermo restando il numero complessivo massimo di navi fissato ai sensi del primo comma del presente articolo per ciascun anno di applicazione del presente Accordo, il Governo italiano potrà, in occasione dell'invio delle autorizzazioni speciali per l'apposizione del visto ai sensi dell'articolo 5 del presente Accordo, aumentare di non oltre 10 unità il numero massimo di navi fissato per le zone di Palagruza-Galijula, Dubrovnik e Bar diminuendo in correlazione il numero delle navi autorizzate a pescare in una o più delle altre zone concesse.

## Articolo 3

Le navi da pesca italiane alle quali è permessa la pesca nelle zone previste dal presente Accordo, in seguito denominate soltanto « navi da pesca italiane », potranno pescare, per il periodo della sua validità, dal 1° settembre al 31 dicembre per l'anno 1973, dal 1° gennaio al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 dicembre per gli anni 1974, 1975 e 1976.

## Articolo 4

Le navi da pesca italiane saranno munite dell'autorizzazione speciale per la pesca nelle zone convenute, rilasciata dal Ministero della marina mercantile italiano, Direzione generale della pesca marittima. Questa autorizzazione sarà redatta conformemente al modello (allegato I) che è parte integrante del presente Accordo.

Le navi da pesca italiane potranno ottenere l'autorizzazione speciale per la pesca soltanto per una delle zone convenute e per il periodo di tempo indicato nell'autorizzazione stessa, la cui durata, di regola, non sarà inferiore a 4 mesi. La validità di tale autorizzazione in ogni caso cessa il giorno della scadenza della validità del presente Accordo.

L'autorizzazione speciale sarà valida a partire dal giorno in cui le competenti Autorità jugoslave avranno comunicato di aver dato il loro consenso mediante l'apposizione del visto sull'autorizzazione speciale stessa.

#### Articolo 5

Il Governo della Repubblica italiana farà pervenire al Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, per il consenso, le autorizzazioni speciali per la pesca nelle zone previste dal presente Accordo.

Il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia restituirà al Governo della Repubblica italiana, entro il termine massimo di 30 giorni dalla ricezione, le autorizzazioni speciali debitamente vistate. Entro il medesimo termine di 30 giorni esso indicherà anche le autorizzazioni cui non abbia ritenuto di dare il suo consenso e che potranno quindi essere sostituite.

Se il visto è stato negato per il non gradimento del comandante della nave, da parte italiana potrà essere presentata altra autorizzazione speciale per la stessa nave, ma con un diverso comandante.

Nel caso che, nel corso della stagione di pesca, si verifichi la sostituzione del comandante di una nave munita dell'autorizzazione speciale per la pesca, il visto relativo a tale sostituzione verrà apposto sull'autorizzazione speciale a cura della Rappresentanza diplomatica jugoslava a Roma.

#### Articolo 6

Le navi da pesca italiane hanno l'obbligo, durante la navigazione nel mare territoriale jugoslavo, oppure verso la zona concessa per la pesca e durante il ritorno verso il mare libero, ovvero durante l'esercizio della pesca nella zona concessa, di tenere esposti ben visibili i segnali e le luci in base alle quali si possa stabilire che si tratta di navi da pesca.

Oltre ai segnali ed alle luci previste dalle norme jugoslave intese a prevenire gli abbordi in mare, le navi di cui al precedente comma hanno anche l'obbligo di esporre i seguenti segnali e luci speciali:

a) di giorno: un pallone di colore nero avente 61 cm. di diametro e la bandiera del codice dei segnali « intelligenza » n. 1 in cima all'albero di mezzana o all'albero unico. La distanza tra il pallone ed il segnale di « intelligenza » non può essere inferiore ad 1 metro;

b) di notte: una luce di colore bianco al di sopra delle luci di posizione bianca e verde, in cima all'albero di mezzana o all'albero unico, visibile da ogni lato ad una distanza di almeno 2 miglia nautiche.

#### Articolo 7

Le navi da pesca italiane non debbono avere a bordo altri attrezzi da pesca se non quelli che servono esclusivamente alla pesca con reti a strascico.

#### Articolo 8

Le navi da pesca italiane dovranno avere i documenti di bordo e gli strumenti principali che permettono la navigazione costiera diurna e notturna, nonché una copia del presente Accordo ed una copia della carta nautica in cui è segnata la zona di pesca concessa nella quale ogni singola nave ha diritto di pescare.



## Articolo 9

Le navi da pesca italiane dovranno mantenersi ad una distanza di mezzo miglio nautico dai segnali jugoslavi che indicano la posizione delle luci e delle reti da circuizione per la pesca del pesce pelagico e ad una distanza di almeno 500 metri dai segnali indicanti la posizione delle reti da posta, dei parangali e delle nasse nonché dalle navi in esercizio di pesca a strascico.

## Articolo 10

Le navi da pesca italiane avranno diritto, nei casi di estrema necessità (« détresse »), di rifugiarsi nei porti seguenti:

Soliscica — Gruz — Bar.

In occasione dell'entrata in uno dei porti di cui al precedente comma ed in occasione dell'uscita da essi, i comandanti delle navi da pesca italiane dovranno presentarsi alle Autorità competenti.

La nave da pesca italiana che si sia rifugiata in uno dei porti indicati al primo comma del presente articolo abbandonerà il porto stesso immediatamente dopo la cessazione della causa per la quale è stata costretta a rifugiarsi.

Appena cessata la causa per la quale la nave si è rifugiata nel porto, il comandante di essa ha l'obbligo di richiedere il rilascio del permesso di abbandonare il porto alle Autorità competenti, le quali decideranno in merito discrezionalmente. D'altra parte, qualora le Autorità competenti ritengano che la causa per la quale la nave si è rifugiata sia cessata e chiedano che la nave abbandoni il porto, mentre per contro il capitano della nave italiana ritenga che la causa persista, il capitano stesso è autorizzato a presentare per iscritto ed in lingua italiana le proprie osservazioni al riguardo. Qualora le Autorità competenti mantengano la propria decisione, la nave da pesca italiana ha l'obbligo di abbandonare le acque marittime interne jugoslave oppure di entrare nella zona per la quale è munita di permesso speciale di pesca.

Qualora più navi da pesca italiane si trovino contemporaneamente rifugiate in uno dei porti sopra menzionati, esse abbandoneranno contemporaneamente il porto, sempreché siano in grado di riprendere la navigazione, e potranno separarsi soltanto dopo aver lasciato le acque marittime interne jugoslave oppure dopo essere entrate nella zona per la quale sono munite di permesso speciale di pesca.

## Articolo 11

Le navi da pesca italiane hanno l'obbligo di tenere tutte le reti sottocoperta in locali sigillati a partire dal luogo d'ingresso nel mare territoriale jugoslavo e fino al luogo di uscita dallo stesso ovvero dal luogo di ingresso nel mare territoriale jugoslavo e fino alla zona concessa per la pesca e viceversa verso il mare libero.

Le navi da pesca di cui al precedente comma che dispongono soltanto di un unico locale di stiva sottocoperta, hanno l'obbligo di avvolgere le reti in una tela cerata e metterle in un sacco alla cui bocca vi siano degli occhielli attraverso i quali si farà passare una corda che sarà annodata sigillandone le estremità con sigillo di ceralacca.

I comandanti delle navi da pesca contemplate nel primo comma del presente articolo hanno l'obbligo di sigillare le reti da pesca e di sistemarle sottocoperta prima dell'ingresso nel mare territoriale jugoslavo; i sigilli potranno essere tolti e le reti riportate in coperta soltanto dopo che la nave abbia abbandonato il mare territoriale jugoslavo ovvero sia entrata nella zona di pesca.

Allorché una nave da pesca soste in un porto jugoslavo a norma del primo e secondo comma dell'art. 10 del presente Accordo e dell'art. 10 della Legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, le Autorità competenti potranno permet-

tere, su richiesta del comandante, di riportare in coperta e di dissigliare le reti, ma soltanto nel caso che le reti stesse siano bagnate o umide, allo scopo di farle asciugare ovvero ventilare, oppure quando sia necessario eseguire delle riparazioni.

Prima che la nave da pesca lasci il porto jugoslavo le reti da pesca che siano state portate in coperta e dissigliate per essere asciugate o ventilate o riparate, dovranno essere nuovamente sigillate nei modi indicati ai commi primo, secondo e terzo del presente articolo.

#### Articolo 12

Le competenti Autorità jugoslave avranno sempre il diritto di visita delle navi da pesca italiane durante la loro permanenza nelle zone previste nel presente Accordo.

In caso di contestazione per stabilire se una nave da pesca italiana abbia pescato nelle zone previste dal presente Accordo oppure al di fuori di esse, faranno fede le contestazioni delle Autorità jugoslave sulla base dell'art. 1 del presente Accordo.

In caso di cattura di nave da pesca italiana, il comandante della nave jugoslava compilerà sul luogo del fermo il verbale di cattura su modulo a stampa redatto in una delle lingue jugoslave ed in italiano. Il comandante della nave jugoslava indicherà nel verbale, oltre alle ragioni della cattura, la posizione in cui la nave è stata catturata e, se la nave stava fuggendo, egli indicherà anche la posizione in cui la nave pescava, l'ora della cattura, lo stato del mare, la direzione del vento, le condizioni di visibilità, come pure se la nave catturata era munita dei documenti e istrumenti previsti dall'art. 8 del presente Accordo.

Il comandante della nave italiana deve firmare il verbale di cattura e, in quanto non sia d'accordo su qualcuno dei fatti indicati nel verbale, può apporre le sue osservazioni sul verbale stesso, in lingua italiana.

Il comandante della nave jugoslava consegnerà al comandante della nave italiana catturata una copia conforme del verbale con le eventuali osservazioni, non appena sarà compilato il verbale stesso.

#### Articolo 13

Le navi da pesca italiane si atterranno in tutto alle disposizioni del presente Accordo ed alle leggi della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

#### Articolo 14

Nel caso che la nave da pesca italiana non si attenga alle leggi della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia o alle disposizioni del presente Accordo, nel periodo in cui si trovi nelle acque jugoslave, ricadrà in pieno sotto le norme della legislazione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

In caso di recidiva, le competenti Autorità jugoslave, in aggiunta alle sanzioni previste dalla legislazione della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia, potranno pronunciare anche la decadenza del diritto di pesca acquisito per mezzo della autorizzazione speciale. In tal caso il Governo della Repubblica italiana potrà sostituire la detta autorizzazione con un'altra equivalente per altra nave da pesca.

Le Autorità jugoslave comunicheranno in ogni caso al più presto possibile alle competenti Autorità italiane sia l'avvenuta cattura di navi da pesca italiane sia le sanzioni inflitte a carico delle navi da pesca italiane, dei comandanti o degli altri membri dell'equipaggio.

## Articolo 15

In considerazione della sovrapposizione delle acque territoriali dei due Stati contraenti nel golfo di Trieste, il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia hanno convenuto, esclusivamente ai sensi del presente Accordo e per il tempo della sua durata, di destinare per lo sfruttamento, da parte dei pescatori dei due Paesi, la zona centrale del golfo stesso, nella quale le acque territoriali dei due Paesi prevalentemente si sovrappongono. Detta zona è delimitata dalle linee congiungenti i seguenti punti:

A	{	Latitudine — 45° 35' 42'' N
		Longitudine — 13° 23' 25'' E
B	{	Latitudine — 45° 40' 20'' N
		Longitudine — 13° 35' 17'' E
C	{	Latitudine — 45° 37' 16'' N
		Longitudine — 13° 37' 50'' E
D	{	Latitudine — 45° 32' 37'' N
		Longitudine — 13° 26' 03'' E

La rappresentazione grafica di questa zona è precisata nelle allegate carte nautiche II-III-XI-XII che sono parte integrante del presente Accordo.

In caso di discordanza tra le coordinate dei punti segnati e tra loro collegati nelle carte nautiche sopraindicate fa fede il testo del presente articolo.

## Articolo 16

In caso di grave violazione del presente Accordo compiuta da una delle Parti contraenti, l'altra Parte potrà denunciarlo con un mese di preavviso.

## Articolo 17

A titolo di compenso per l'esercizio della pesca da parte dei pescatori italiani conformemente all'articolo 1 del presente Accordo, il Governo della Repubblica italiana verserà al Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia un ammontare complessivo di Lit. 2.400 milioni, così ripartito:

- Lit. 385 milioni per l'anno 1973;
- Lit. 770 milioni per l'anno 1974;
- Lit. 675 milioni per l'anno 1975;
- Lit. 570 milioni per l'anno 1976.

L'importo relativo all'anno 1973 sarà corrisposto in un'unica rata entro lo stesso anno. Gli importi relativi agli anni 1974, 1975 e 1976 saranno corrisposti in un'unica rata entro il 30 giugno di ciascuno degli anni indicati.

Il Governo della Repubblica italiana verserà i suddetti importi nei termini suindicati sul conto della Banca Nazionale di Jugoslavia « Conto estero in lire multilaterali » presso la Banca d'Italia - Roma, in favore del Governo della Repubblica socialista federativa di Jugoslavia.

Articolo 18

Il presente Accordo verrà sottoposto a ratifica in conformità delle legislazioni delle Parti contraenti; esso entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica, che avrà luogo a Roma, e resterà in vigore fino al 31 dicembre 1976.

FATTO a Belgrado, il 15 giugno 1973, in due originali in lingua italiana e croata-serba facenti ugualmente fede.

*Per il Governo  
della Repubblica Italiana*  
MANLIO CASTRONUOVO

*Per il Governo  
della Repubblica Socialista  
Federativa di Jugoslavia*  
ZVONKO PERISIC

ALLEGATO

AUTORIZZAZIONE SPECIALE PER LA PESCA  
SPECIJALNA DOZVOLA ZA RIBOLOV

Per la zona di ..... nella quale in virtù  
Za zonu ..... u kojoj je, na osnovu

dell'Accordo concluso tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia  
Sporazuma zaključenog između Republike Italije i Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije

in data 15 giugno 1973, la pesca è consentita alle navi da pesca italiane:  
na dan 15. lipnja 1973, dozvoljen ribolov talijanskim ribarskim brodovima:

La nave, denominata .....  
Brod čije je ime

di tonnellate s.l. ...., motore di ..... CVA, di proprietà del Sig. ....  
od br. tona ..... motor ..... HPA vlasništvo ..... g.

di cui è armatore il Sig. ...., iscritto nel registro marittimo  
čiji je brodar g. .... upisan u pomorski registar

di ..... sotto il n. ...., Comandante il Sig. ....  
u ..... pod br. .... zapovjednik g.

avente a bordo n. .... membri d'equipaggio, è autorizzato a pescare con.....  
na koji je ukrcao ..... članova posade, ovlašten je da ribari sa

nella zona sopraindicata per il periodo dal ..... al .....  
u gore navedenoj zoni za vrijeme ..... od ..... do

La validità di questa autorizzazione in ogni caso cessa dalla data in cui viene a scadere la validità  
Važnost ove dozvole u svakom slučaju prestaje danom isteka važnosti Sporazuma o ribolovu

dell'Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave.  
talijanskih ribara u jugoslavenskim vodama.

La nave, e così pure il suo equipaggio, si atterrà alle disposizioni dell'Accordo predetto, e anche  
Brod, kao i njegova posada, pridržavat će se odredaba naprijed navedeno Sporazuma i propisa

alla legislazione della Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.  
Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

La presente autorizzazione è valida a partire dal giorno in cui sarà stata approvata dalle Autorità  
Ova dozvola važi počev od dana kada bude odobrena od nadležnih jugo-

jugoslave competenti.  
slovenskih vlasti.

Lettera n. 1

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA  
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 15 giugno 1973

Signor Presidente,

ho l'onore di comunicarLe che il comma primo dell'articolo 10 dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, non esclude l'applicazione dell'art. 10 della Legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, per quanto riguarda il rifugio nelle acque marittime interne a causa di forza maggiore o di pericolo sul mare.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Presidente  
della Delegazione Jugoslava*  
ZVONKO PERISIC

Lettera n. 1

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA  
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 15 giugno 1973

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Ho l'onore di comunicarLe che il comma primo dell'articolo 10 dell'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, non esclude l'applicazione dell'art. 10 della Legge sul mare costiero, sulla fascia marittima esterna e sulla piattaforma epicontinentale della Jugoslavia, per quanto riguarda il rifugio nelle acque marittime interne a causa di forza maggiore o di pericolo sul mare ».

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Presidente  
della Delegazione Italiana*  
MANLIO CASTRONUOVO

Lettera n. 2

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA  
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 15 giugno 1973

Signor Presidente,

con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che le maglie del sacco delle reti a strascico non dovranno essere inferiori alla misura di 20 mm. e che quelle della sopravveste delle reti stesse non dovranno essere inferiori a 40 mm. misurate allo stato bagnato da nodo a nodo lungo uno dei lati del quadrato.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Presidente  
della Delegazione Jugoslava  
ZVONKO PERISIC*

Lettera n. 2

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA  
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 15 giugno 1973

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di comunicarLe che le maglie del sacco delle reti a strascico non dovranno essere inferiori alla misura di 20 mm. e che quelle della sopravveste delle reti stesse non dovranno essere inferiori a 40 mm. misurate allo stato bagnato da nodo a nodo lungo uno dei lati del quadrato.

La prego di confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Presidente  
della Delegazione Italiana  
MANLIO CASTRONUOVO*

Lettera n. 3

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA  
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA

Belgrado, 15 giugno 1973

Signor Presidente,

con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di proporLe che in caso di cambiamento del proprietario o dell'armatore di una nave da pesca italiana munita dell'autorizzazione speciale rilasciata ai sensi dell'art. 4 del predetto Accordo, che si verifichi nel corso della validità dell'autorizzazione stessa, tale autorizzazione rimarrà ugualmente valida per quella determinata nave.

La Parte italiana in questo caso, tramite la propria Rappresentanza diplomatica a Belgrado, notificherà al Segretariato federale per gli affari esteri il predetto cambiamento entro 30 giorni dal giorno in cui il cambiamento stesso ha avuto luogo.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Presidente*  
*della Delegazione Italiana*  
MANLIO CASTRONUOVO

Lettera n. 3

IL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE JUGOSLAVA  
AL PRESIDENTE DELLA DELEGAZIONE ITALIANA

Belgrado, 15 giugno 1973

Signor Presidente,

ho l'onore di accusare ricevuta della Sua lettera in data odierna del seguente tenore:

« Con riferimento all'Accordo relativo alla pesca da parte dei pescatori italiani nelle acque jugoslave, firmato in data odierna, ho l'onore di proporLe che in caso di cambiamento del proprietario o dell'armatore di una nave da pesca italiana munita dell'autorizzazione speciale rilasciata ai sensi dell'art. 4 dell'Accordo stesso, che si verifichi nel corso della validità dell'autorizzazione stessa, tale autorizzazione rimarrà ugualmente valida per quella determinata nave.

La Parte italiana in questo caso, tramite la propria Rappresentanza diplomatica a Belgrado, notificherà al Segretariato federale per gli affari esteri il predetto cambiamento entro 30 giorni dal giorno in cui il cambiamento stesso ha avuto luogo.

La prego confermarmi l'accordo del Suo Governo su quanto precede ».

Ho l'onore di confermarLe che il mio Governo è d'accordo su quanto precede.

Voglia gradire, Signor Presidente, gli atti della mia più alta considerazione.

*Il Presidente*  
*della Delegazione Jugoslava*  
ZVONKO PERISIC